



Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni
BOLOGNA



TRIBUNALE
PER I MINORENNI
BOLOGNA



Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario
PARMA



Arma dei Carabinieri
Comando Provinciale di Parma



Polizia di Stato
Questura di Parma

PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONI DI SOSPETTO ABUSO E MALTRATTAMENTO



Comune di Parma
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto



Comune di Fidenza
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto




Comune di Borgotaro
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto



Comune di Langhirano
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Ufficio scolastico provinciale di Parma

Sottoscritto a Parma in data 4 giugno 2008

**PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE
PER LA TUTELA DEI MINORI
IN SITUAZIONE DI SOSPETTO ABUSO E MALTRATTAMENTO**

TRA

- **Provincia di Parma**
- **Comuni capidistretto**
 - Parma**
 - Langhirano**
 - Fidenza**
 - Borgo Val di Taro**
- **Azienda U.S.L. di Parma**
- **Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma**
- **Comando provinciale dei Carabinieri di Parma**
- **Questura di Parma**
- **Ufficio Scolastico Provinciale di Parma**

E CON L'ADESIONE DI

Tribunale per i Minorenni di Bologna

Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma

PREMESSA

La Regione Emilia Romagna, dando seguito a quanto previsto dalla legge nazionale n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale", ha definito - con propria delibera n. 1294 del 24 novembre 1999 - le "Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori" ed ha sottolineato l'importanza di consolidare una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca una migliore tutela dei minori attraverso una più stretta collaborazione dei diversi Servizi e delle Istituzioni, concretizzata nella costruzione condivisa di percorsi operativi.

In attuazione alla delibera regionale sopra citata, l'Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma, di concerto con i Servizi per la tutela dei minori del territorio provinciale, ha promosso, a partire dall'anno 2005, un dialogo con i differenti attori istituzionali, dando vita ad un *Tavolo provinciale interistituzionale per la tutela dei minori* al quale partecipano: Servizi sociali degli Enti locali titolari o degli Enti delegati a svolgere le funzioni di tutela dei minori; Azienda USL; Azienda Ospedaliera; Istituzioni scolastiche; Tribunale per i Minorenni; Tribunale Ordinario e Forze dell'ordine. Tali soggetti istituzionali, seppure con competenze diverse ed in momenti differenti, sono infatti coinvolti nelle situazioni di tutela del minore vittima di reato, con particolare riferimento al fenomeno di abuso e maltrattamento.

Dal 2003, inoltre, è attivo presso l'Assessorato Servizi sociali e sanitari della Provincia un *Gruppo Tecnico provinciale multiprofessionale tutela minori*, composto dagli operatori dei servizi socio – sanitari del territorio, che svolge la propria attività attraverso momenti di confronto per la supervisione, la formazione e la ricerca, volte alla costruzione di procedura d'intervento omogenee ed efficaci in tutto il territorio provinciale.

Va sottolineato, infine, come la riflessione su tali temi sia iniziata già nell'anno 2000 con l'istituzione del Coordinamento provinciale sull'affido familiare nel quale, in particolare, si sono affrontate le tematiche della tutela e dell'accoglienza extrafamiliare di minori in situazione di grave pregiudizio.

Dall'integrazione e dal proficuo scambio delle esperienze è emersa, da un lato, la necessità di definire su tutto il territorio provinciale una rete tra servizi che dialoghino e si rapportino tra loro, riconoscendo e rispettando le reciproche competenze nell'ottica del lavoro interdisciplinare e, dall'altro, l'esigenza di conoscere ed analizzare i bisogni emergenti e le risposte fornite attraverso la raccolta di dati provinciali che consentano un'analisi quali - quantitativa del fenomeno.

Accanto agli interventi, di durata pluriennale a carattere formativo, che hanno visto l'organizzazione di corsi di aggiornamento, il confronto interistituzionale ha portato alla definizione di un protocollo operativo condiviso che impegni in maniera sinergica tutte le

Istituzioni sopramenzionate per la prevenzione del fenomeno e la tutela nell'ambito di pregiudizio e reato sui minori.

Questo strumento vuole ribadire, come peraltro già indicato dalla normativa di settore, (Legge 8.11.2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e Servizi sociali"; Legge 28.08.1997, n.285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" – art. 4) come l'abuso e il maltrattamento infantile rappresentino un fenomeno complesso e multidimensionale che richiede un approccio *multiagency* in quanto nessun singolo servizio può prevenirlo e trattarlo efficacemente.

Nella consapevolezza del fatto che ciascun attore coinvolto svolge un ruolo fondamentale nella lotta a tali fenomeni e che l'interdisciplinarietà rappresenta la metodologia più efficace di protezione dell'età evolutiva (L.176/91 in ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York) appare evidente, come più volte ribadito dalla normativa (leggi regionali: 3/2000; 2/2003), che un approccio di **rete**, nel quale tutte le Istituzioni competenti adempiono al loro specifico ruolo, rappresenta la metodologia di lavoro essenziale in materia di tutela dei minori.

La collaborazione coordinata è necessaria, inoltre, per avviare strumenti di prevenzione che consentano l'emersione di comportamenti criminosi o lesivi a danno dei minori attraverso lo sviluppo di adeguate politiche finalizzate al sostegno del processo evolutivo del minore ed al superamento di condizioni di disagio individuale e familiare, nonché alla neutralizzazione dei fattori di rischio, di vulnerabilità psico-sociale, prima ancora che questi si trasformino in danno.

Il raccordo tra i Servizi sociali, i Servizi sanitari, gli Uffici dell'Amministrazione della Giustizia (Procure Minorile e Ordinarie, Tribunali Minorile e Ordinario), le Forze dell'ordine e le Istituzioni scolastiche è indispensabile per creare prassi operative condivise e per procedere in modo coordinato nel doveroso rispetto delle reciproche competenze; l'utilizzo di un linguaggio comune è uno degli strumenti attraverso il quale raggiungere tale collaborazione.

Questi principi, in sintonia con le indicazioni contenute nella delibera regionale n. 2608/2002 "Assegnazione alle Province per interventi finalizzati alla realizzazione di attività di contrasto alle forme di abuso in danno di minori", sottolineano come risulti essere sempre più cogente raggiungere intese formali, multiprofessionali ed interistituzionali.

La definizione del presente protocollo interistituzionale, integrato dal documento programmatico e dalla sezione Allegati, si pone come:

- impegno di condivisione e integrazione tra le diverse Istituzioni firmatarie
- strumento per l'informazione e la diffusione della cultura della tutela minorile
- documento di consultazione e utilizzo operativo da parte dei professionisti dei diversi settori.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA**

- Provincia di Parma
- Comuni capidistretto:
 - Parma
 - Langhirano
 - Fidenza
 - Borgo Val di Taro
- Azienda U.S.L. di Parma
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
- Questura di Parma
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma
- Ufficio Scolastico Provinciale di Parma

si conviene

l'adozione del presente protocollo operativo per la definizione di modalità condivise di approccio e contrasto alle situazioni di sospetto abuso e maltrattamento, nonché per il perseguimento delle finalità citate in premessa. Gli obiettivi saranno sottoposti ad una costante e periodica verifica in itinere sull'efficacia delle procedure operative poste in essere, attraverso un confronto interdisciplinare nei gruppi tecnici e tavoli interistituzionali.

A tale protocollo aderiscono anche:

- Tribunale per i Minorenni di Bologna
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
- Procura presso il Tribunale Civile e Penale di Parma

Art. 1 – Formalizzazione del Tavolo provinciale interistituzionale per la tutela dei minori – finalità ed obiettivi.

E' istituito presso la Provincia di Parma, Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie, il Tavolo provinciale interistituzionale tutela minori che ha operato, attraverso incontri periodici, già dal 2003 e ad oggi costituisce articolazione del Coordinamento tecnico provinciale infanzia e adolescenza.

Esso è costituito dai Responsabili/Referenti di settore delle singole Istituzioni coinvolte: Servizi sociali, Servizi sanitari, Magistratura, Forze dell'ordine, Istituzioni scolastiche.

L'adesione da parte delle Istituzioni coinvolte viene formalizzata con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa ed i soggetti firmatari, fatte proprie le finalità e gli obiettivi precedentemente citati, s'impegnano a condividere le loro competenze, le risorse ed i dati di cui dispongono, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con gli impegni derivanti dai rispettivi mandati istituzionali.

I soggetti firmatari s'impegnano, inoltre, al confronto interistituzionali attraverso la partecipazione agli incontri periodici finalizzati a:

- definire i temi dell'attività di formazione rivolta sia agli operatori delle Istituzioni coinvolte che alla cittadinanza;
- individuare progetti ed iniziative operative innovative mirate a potenziare le capacità di prevenzione, individuazione, valutazione e presa in carico delle situazioni in un'ottica di approccio multiprofessionale ed interistituzionale.

Art. 2 – Formalizzazione del Gruppo tecnico provinciale multiprofessionale tutela minori – finalità ed obiettivi.

Il Gruppo tecnico provinciale multiprofessionale tutela minori, costituito dagli operatori attivamente coinvolti e delegati dalle loro Istituzioni di appartenenza, concorre a promuovere interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali, della violenza e del maltrattamento sui minori.

Tali obiettivi si sostanziano nelle seguenti azioni:

- raccolta e analisi dei dati,
- omogeneizzazione delle prassi su tutto il territorio provinciale,
- formazione integrata e supervisione clinico - giuridica,
- facilitazione della connessione fra i nodi della rete dei Servizi sociali, Sanitari, Istituzione giudiziaria, Forze dell'ordine, Istituzione scolastica.

Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del presente protocollo è demandata ai soggetti sottoscrittori i quali si attiveranno in maniera coordinata e continuativa, come previsto all'art. 1.

Provincia di Parma – Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie

- promuove ed attua i Piani provinciali annuali ed il Programma provinciale triennale;
- programma, di concerto con il Coordinamento provinciale per l'infanzia e l'adolescenza (direttiva regionale n. 846/2007), le attività in attuazione del presente protocollo, in linea con le indicazioni regionali ed approvate nei Piani di Zona distrettuali;

- coordina il tavolo tecnico interistituzionale, provvedendo alla sua convocazione periodica;
- coordina il gruppo tecnico provinciale multiprofessionale, provvedendo alla sua convocazione almeno bimestrale;
- organizza la formazione degli operatori decisa all'interno degli organismi interistituzionali sopracitati;
- mantiene l'osservatorio epidemiologico sul fenomeno, attraverso la raccolta dati.

Tribunale per i Minorenni

- conferma la disponibilità a concorrere al lavoro del tavolo interistituzionale ed alla formazione integrata per gli operatori dei Servizi socio-sanitari del territorio, per le Forze dell'ordine, compatibilmente con gli impegni dell'Ufficio derivanti dalla propria competenza territoriale, comprensiva di tutte le nove province della Regione;

Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

- conferma la disponibilità a partecipare al tavolo interistituzionale e a concorrere alla formazione integrata per gli operatori dei Servizi socio-sanitari del territorio, per le Forze dell'ordine, compatibilmente con gli impegni dell'Ufficio derivanti dalla propria competenza territoriale, comprensiva di tutte le nove province della Regione;
- s'impegna, nell'ambito delle sue funzioni di direzione delle fasi del processo a coordinare l'intervento dei Servizi sociali con quello delle Forze di polizia nel maggiore interesse del minore e a favorire il dialogo con la Magistratura Ordinaria.

Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma

- partecipa all'attività del Tavolo provinciale interistituzionale;
- concorre all'attività di formazione integrata per il personale delle scuole, per le Forze dell'ordine, per il terzo settore dedicato;
- favorisce la collaborazione con i Servizi sociali nell'ottica interdisciplinare e il dialogo con la Magistratura Minorile.

Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma

- partecipa all'attività del Tavolo provinciale interistituzionale;
- concorre/partecipa all'attività di formazione integrata per il personale delle scuole, per gli operatori dei Servizi socio-sanitari del territorio, per il terzo settore dedicato;
- collabora, ai fini dell'attuazione del presente protocollo, con gli Enti interessati per integrare le diverse competenze chiamate ad agire nelle differenti fasi dell'intervento di contrasto alle forme di abuso e maltrattamento in danno di minori.

Questura di Parma

- partecipa all'attività del Tavolo provinciale interistituzionale;
- concorre/partecipa all'attività di formazione integrata per il personale delle scuole, per gli operatori dei Servizi socio-sanitari del territorio, per il terzo settore dedicato;
- collabora, ai fini dell'attuazione del presente protocollo, con gli Enti interessati per integrare le diverse competenze chiamate ad agire nelle differenti fasi dell'intervento di contrasto alle forme di abuso e maltrattamento in danno di minori.

Comuni capidistretto:

Parma

Langhirano

Fidenza

Borgo Val di Taro

- collaborano all'individuazione delle strategie di prevenzione ed intervento nelle situazioni di grave pregiudizio per i minori, attraverso la partecipazione a tavoli sopra indicati;
- adottano, quali responsabili dei Servizi di tutela dei minori, in maniera sempre più qualificata e specialistica, azioni di prevenzione, vigilanza, protezione e promozione del minore e della sua famiglia;
- sostengono e potenziano i servizi e le azioni finalizzate all'accoglienza dei minori, alla prevenzione della vittimizzazione secondaria ed all'omogeneizzazione degli interventi sul territorio, realizzando la massima integrazione tra interventi sociali e sanitari;
- concorrono/partecipano all'attività di formazione integrata per il personale delle scuole, per le Forze dell'ordine, per il terzo settore dedicato.

Azienda U.S.L di Parma

- partecipa al tavolo provinciale interistituzionale ed al gruppo tecnico provinciale, collaborando/partecipando all'attività di formazione promossa sia per gli operatori coinvolti nel processo di tutela del minore che rivolta alla cittadinanza ed al terzo settore;
- collabora all'individuazione e messa in opera delle strategie e delle attività di prevenzione ed intervento nelle situazioni di grave pregiudizio per i minori;
- adotta in maniera sempre più qualificata, quale referente privilegiata della tutela della salute del minore, azioni di prevenzione, protezione e promozione della salute del minore e della sua famiglia;
- sostiene le attività ed i servizi dedicati all'accoglienza dei minori, alla prevenzione della vittimizzazione secondaria ed all'omogeneizzazione territoriale degli interventi, nell'ottica della massima integrazione tra interventi sanitari e sociali;

- assicura l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria, anche attraverso percorsi privilegiati concordati con le altre agenzie del territorio.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

- partecipa al Tavolo Provinciale interistituzionale e al gruppo tecnico provinciale, collaborando all'attività di formazione promossa per gli operatori coinvolti nel processo di tutela del minore;
- associa nell'attività di cura della salute dei bambini la promozione continua della cultura dell'infanzia e della prevenzione del fenomeno della violenza sui minori;
- collabora, ai fini dell'attuazione del presente protocollo, con gli Enti interessati per integrare le diverse competenze chiamate ad agire nelle fasi di prevenzione, rilevazione, cura nell'intervento sulle diverse forme di abuso e maltrattamento in danno di minori;
- appronta ogni attività di cura, sostegno, tutela, accoglienza nei confronti del minore maltrattato o soggetto di abuso nelle fasi del ricovero attraverso l'intervento del Servizio sociale aziendale attuando i percorsi privilegiati nella collaborazione interaziendale ed interistituzionale potenziando la comunicazione e lo scambio fra i nodi della rete .

Ufficio Scolastico Provinciale di Parma

- partecipa al tavolo provinciale interistituzionale, collaborando all'individuazione di temi emergenti nel mondo della scuola e nodi critici legati al tema della tutela del minore;
- promuove la partecipazione del personale docente agli incontri di formazione organizzati di concerto con gli altri soggetti firmatari;
- collabora, ai fini dell'attuazione del presente protocollo, con gli Enti interessati per integrare le diverse competenze chiamate ad agire nelle differenti fasi dell'intervento di contrasto alle forme di abuso e maltrattamento in danno di minori;
- diffonde il presente documento a tutte le scuole della provincia.

Provincia di Parma _____
Comuni capidistretto
Parma _____
Langhirano _____
Fidenza _____
Borgo Val di Taro _____

Azienda U.S.L. di Parma _____
Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma _____
Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma _____
Questura di Parma _____
Ufficio Scolastico Provinciale di Parma _____

Alla definizione del presente protocollo hanno partecipato anche il Tribunale e la Procura per Minorenni di Bologna e la Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma che, pur non potendo vincolare la loro attività giurisdizionale, sottoscrivono il seguente atto, condividendo il percorso fatto e confidando che i risultati di tale apprezzato lavoro, abbiano risvolti positivi nell'intervento di tutela dei minori.

Tale è il significato da attribuire alla firma dei medesimi.

Tribunale per i Minorenni di Bologna _____
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna _____
Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma _____

Parma, _____

Protocollo integrato da:

- Documento programmatico**
- Allegato 1** - Linee guida per i servizi socio – sanitari
- Allegato 2** - Carta di Noto
- Allegato 3** - Bibliografia

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

1. QUADRO CULTURALE

La molteplicità delle definizioni relative al tema dell'abuso sessuale e maltrattamento, che dalla prima pubblicazione di Kempe sulla Battered Child Syndrome del 1962¹ sono state elaborate da diverse società culturali, istituzioni, legislazioni nazionali, rimanda alla scoperta di una realtà che, se inizialmente era individuata come *problema pediatrico nascosto*², negli ultimi due decenni ha assunto una rilevanza culturale e sociale tale da essere oggetto di privilegiata attenzione da parte dei servizi, delle istituzioni e dei mass – media.

Nel 1999 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver comparato le definizioni di abuso presenti in 58 nazioni, ha così sintetizzato gli elementi emersi: l'abuso o maltrattamento infantile è costituito da tutte le forme di maltrattamento fisico ed emozionale, abuso sessuale, trattamento negligente o commerciale che si configurano come danno potenziale o attuale della salute del bambino, della sua sopravvivenza, del suo sviluppo o della sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Questa definizione copre un ampio spettro di condotte abusive, concretizzate sia in atti commissivi che omissivi compiuti da genitori o care givers, classificate in quattro tipo di maltrattamento infantile³:

- **abuso fisico**, definito come l'insieme di quegli atti che causano un danno fisico.
- **abuso sessuale**, in cui il bambino è usato per la gratificazione sessuale dell'adulto.

A tal proposito la definizione di H. Kempe può essere ancora utilizzata per la sua ampiezza e genericità, in quanto individua come abuso sessuale sui minori *il coinvolgimento di bambini ed adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari*⁴.

- **abuso emozionale**, in cui il genitore o care givers, non garantisce un appropriato ambiente di supporto emotivo al minore, agendo comportamenti di denigrazione, minaccia, intimidazione, rifiuto, ridicolizzazione e, cioè, tutte le forme di maltrattamento non fisico.
- **neglect**, fa riferimento all'incapacità del genitore, in condizioni di provvedere allo sviluppo del bambino, di farlo in uno o più delle seguenti aree: salute, educazione, istruzione, sviluppo affettivo, nutrizione, protezione. Il neglect è così distinto dalle situazioni di povertà.

¹ Report of Consultation on child abuse and prevention, 29-31 March 1999, Geneva. WHO

² Kempe CH sexual abuse, another hidden pediatric problem: the 1977 Candersen Aldrich lecture. Pediatrics 1978;62(3):382-9 Kempe, 1978

³ Child abuse and neglect. World Report on Violence and health 2002 WHO

⁴ Kempe Ch et al. the battered child syndrome. JAMA 1962 Jul 7 181: 17-24

Va ricordato, inoltre, che sia l'abuso sessuale sia il maltrattamento fisico vengono classificati rispetto a:

1. **tipo di atto lesivo.** Per l'abuso: abuso da contatto, mascherato, assistito, pseudo abuso. Per il maltrattamento: la sindrome di Munchausen, chemical abuse, medical shopping.
2. **offender** persona che agisce la lesione al minore. L'incisività di tale fattore è strettamente legata al coinvolgimento affettivo – relazionale che intercorre tra vittima e offender;
3. **contesto** intrafamiliare, extrafamiliare, istituzionale, di strada, a fini di lucro, da parte di gruppi criminali o settari organizzati.

Come evidenziato da Alfredo Carlo Moro, infine, va sottolineato che in questi ultimi anni si è sicuramente sviluppata nel nostro Paese una nuova attenzione nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le scienze umane, infatti, hanno incominciato ad indagare con particolare incisività il mondo dei soggetti in età evolutiva, a scoprirne le sofferenze e le difficoltà che ostacolano un armonico sviluppo, a rilevarne bisogni, a scandagliare quanto le carenze della prima età incidano sulla globale costruzione dell'uomo adulto e sulla compiutezza del suo sviluppo umano⁵.

Si è così sviluppato anche un diritto minorile non più come diritto dei minori ma come diritto per i minori, i cui principali elementi vengono analizzati di seguito.

⁵ Alfredo Carlo Moro, *Diritto di crescere e disagio* in Rapporto 1996 su condizione del minore in Italia, Franco Angeli Editore

2. QUADRO NORMATIVO

Legislazione internazionale relativa ai fenomeni di abuso e maltrattamento sui minori

Il contesto in cui si posiziona l'azione delle Amministrazioni Locali e dei servizi preposti alla tutela dei minori non può prescindere, in questo specifico settore, dai fondamentali principi sanciti, anzitutto, da norme di carattere internazionale.

In questa prospettiva lo strumento normativo fondamentale che ispira l'azione delle istituzioni è la **Convezione di New York sui diritti del fanciullo** (ratificata in Italia con L. n.176 del 27 maggio 1991).

In particolare l'art. 3 della suddetta Convenzione ribadisce la necessità che il superiore interesse del minore sia tenuto in preminente considerazione "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi".

A questo importante documento, che sancisce compiutamente i diritti dei minori e le responsabilità delle istituzioni - non solo statali - nel garantirli e dare loro effettività, si rifanno altri significativi atti adottati a livello europeo ed internazionale, elaborati nel settore, in senso ampio, della violenza sessuale e dello sfruttamento dei minori.

Tra di essi si richiamano brevemente:

- **la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.91/11**, adottata il 9 settembre 1991, in tema di sfruttamento sessuale, pornografia, prostituzione e traffico di minori e giovani adulti;
- la dichiarazione di intenti ed il programma operativo adottati dalla **Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali**, tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996.

In essi si trovano ripresi e sottolineati i principi fondamentali sopra richiamati quale punto di partenza per definire strategie, azioni e strumenti che si traducano in efficaci forme di prevenzione, tutela e trattamento dei minori cui i diritti sopra elencati siano negati o messi in pericolo.

- **la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** sottoscritta a Nizza il 7 febbraio 2000, dove all'art. 24, viene ribadito il superiore interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato;

- **la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996** ratificata e resa esecutiva con **legge 20 marzo 2003, n.77** che, all'art. 3, afferma: "ad un fanciullo che è considerato dal diritto come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la sua opinione; c)

essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione”.

- **la convenzione dell'Unione Europea del 12 luglio 2007**, in fase di ratifica da parte dell'Italia, sulla protezione dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale.

Percorso di protezione e tutela nella legislazione italiana

Tra le fonti che tratteggiano il percorso di protezione e tutela del minore nella nostra legislazione si richiamano brevemente:

- **il RD 20.luglio 1934 n. 1404** con il quale sono stati istituiti in Italia i Tribunali per i minorenni con compiti di tutela dei minori.

- **gli artt. 147 e segg del codice civile** che prevedono la responsabilità dei genitori di: mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

In linea con la Costituzione, che all'art. 30 sancisce il principio secondo il quale i genitori hanno il diritto e il dovere all'educazione dei figli anche se nati fuori dal matrimonio, tuttavia le scelte educative sul figlio trovano delle limitazioni giuridiche nelle previsioni dell'art. 330 del c.c. e segg., con limitazioni della potestà per condotte dei genitori pregiudizievoli, fino ad arrivare alla pronuncia di decadenza della potestà genitoriale da parte del giudice, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, anche di fronte all'irrelevanza degli elementi di dolo e di colpa da parte dei genitori medesimi.

- **L'art. 30 della Cost.** che formula l'obbligo da parte dello Stato di provvedere a vigilare che siano assolti i compiti insiti nel concetto di potestà genitoriale nei casi di incapacità dei genitori.

- **la legge 23 dicembre 1975 n. 698** “Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia” che trasferisce, tra l'altro, alle Regioni i poteri di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

- **il DPR 616/1977** in particolare artt. 23 e 25 che trasferiscono ai Comuni, tra le altre, le funzioni amministrative relative agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ed alle Regioni il compito di determinare ambiti adeguati alla gestione dei Servizi sociali e sanitari;

- **la legge 142/1990** “Ordinamento delle autonomie locali” che conferma la centralità dei Comuni e delle Province nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e promozione delle risorse presenti a livello territoriale e di positiva e costante interazione tra Pubblica Amministrazione, realtà sociale e cittadini;

- **la legge 328/2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali” che attribuisce ai Comuni, in posizione centrale rispetto al sistema degli

interventi, tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali.

- **la legge regionale n. 2/2003** "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi" che sottolinea come, attraverso i propri Servizi i Comuni espletino:

1. funzioni di vigilanza e tutela del minore (DPR 616/1977,L.184/1983) in collaborazione con l'autorità giudiziaria, per la rimozione degli ostacoli ad un pieno sviluppo del bambino (artt. 3 e 31 della Costituzione);
2. funzioni di prevenzione primaria attraverso lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone, individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno;
3. funzione assistenziale: assumono il ruolo di rappresentante dell'interesse del minore nei casi di allontanamento (art.403c.c) l'obbligo di protezione del minore successivamente all'allontanamento, la competenza di predisporre un progetto educativo (art.23 DPR 616/1977), funzioni di rappresentanza istituzionale nei confronti dell'utenza, degli altri enti, dell'autorità giudiziaria.

- **la Legge 66 del 1996** che reca norme contro la violenza sessuale, così come modificata dalla legge n. 38 del 2006, ed introduce tra l'altro, **l'art. 609-decies, commi 2-3-4, cod.pen.**, nei casi previsti dal comma 1: "l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

- **la legge 3 agosto 1998 n.269** così come modificata dalla legge 38/2006 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, che **all'art. 2 sancisce** che il Tribunale per i Minorenni deve adottare i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.

- **la Legge 4 aprile 2001 n. 154** "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" che tutela il minore da qualsiasi forma di violenza familiare. Elemento di rilievo è la possibilità che viene data al giudice di disporre l'allontanamento dell'imputato di violenze nelle relazioni familiari di lasciare immediatamente la casa familiare e di prescrivere il non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;

- **la Carta di Noto 7 luglio 2002** "Linee guida per l'esame dei minori in caso di abuso" contiene suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la tenuta delle dichiarazioni assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

- **il Decreto Legislativo n.196/2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- **la nuova Carta di Treviso**, che contiene una serie di norme che regolano la tutela dei minori nell'attività giornalistica e che con la delibera del Garante Privacy del 26 ottobre 2006 pubblicata sulla GU del 13 novembre 2006, è diventato l'allegato A) del TU sulla privacy;
- **la Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1294 del 1999**, "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori";
- **la Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2068 del 2002** "Interventi finalizzati alla realizzazione di attività di contrasto alle forme di abuso in danno ai minori".
- **la Deliberazione di Giunta Regionale n. 846 del 11 giugno 2007** " Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi",

Riferimenti normativi specifici relativi all'operare concreto dei servizi

A. Obbligatorietà della segnalazione delle situazioni pregiudizio a carico dei minori

Fonti normative:

-L.698/1975,L.616/1977, L.833/1978: tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria;

-L.184/1983, L. 149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;

-L. 216/1991 per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

In base alle leggi suddette, sono tenuti a segnalare le situazioni di disagio minorile tutti gli operatori socio - sanitari che operano nel campo dell'infanzia e anche tutti gli operatori che operano sia nella scuola pubblica che privata.

Detti operatori non solo possono, ma anzi debbono segnalare le situazioni di pregiudizio.

La mancata segnalazione costituisce infatti omissione di atti d'ufficio (art.328 C.P.)

B. Obbligatorietà della denuncia

Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d'ufficio, la tutela del minore si attua, in primo luogo, con la **denuncia della notizia di reato (notizia criminis)**.

È però bene chiarire subito che solo la **Magistratura ordinaria** e la **Magistratura minorile** sono competenti, in via esclusiva, per quanto concerne l'acquisizione della prova ed in ordine all'attendibilità del minore, del genitore o del terzo che denuncia un abuso od un maltrattamento. Pertanto, non devono essere posti in essere tutti quegli atti che potrebbero comportare un inquinamento della prova (per es. audizione di persone coinvolte, accertamento ginecologico), né sono ammissibili, nel senso di esclusione del reato, valutazioni del fatto, anch'esse di esclusiva competenza della Magistratura.

La necessità di assicurare la genuinità della prova esige, poi, la **tempestività della denuncia**, anch'essa imposta dalla legge (comma II dell'art. 331 c.p.p.) ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio.

Ma è proprio la tempestività della denuncia a comportare le problematiche più complesse.

Infatti, la capacità di valutare segni e sintomi di una violenza dipende, in buona sostanza, dalla sensibilità e dalla preparazione dell'operatore in contatto con il minore.

Inoltre, se lo scopo della denuncia è far avviare le indagini nel tempo più breve e con gli strumenti più efficaci, attuando, altresì, una tutela adeguata del minore, attraverso misure di protezione, è pure vero che non sempre risulta facile stabilire quando ci si trovi davanti ad indizi di reato o a situazioni di disagio ambientale, sociale, economico o a situazioni di ordine psicologico o psichiatrico.

A tale proposito, in un'ottica di collaborazione fra tutte le Istituzioni competenti, è determinante sviluppare contatti rapidi ed informali, per dirimere dubbi su casi non chiari, per avere pareri e fornire tempestivamente informazioni, che possono risultare importanti ai fini delle indagini e dell'assunzione della prova.

B.1 Notizia di reato

Si intende la narrazione, diretta o indiretta nel corso di dichiarazioni, o la rappresentazione in un documento, di un fatto che costituisce reato, o ancora la deduzione sulla base di elementi reali diretti (ad es. tracce su cose o persone, oggetti, etc.) che un reato è stato commesso.

B.2 Reati procedibili d'ufficio

Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della querela da parte della persona offesa perché l'Autorità giudiziaria possa procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato attraverso l'informativa della polizia giudiziaria, la denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale, il referto da parte di esercente la professione sanitaria (art. 365 cpp). La procedibilità d'ufficio nei casi previsti dalla legge di abusi sessuali su minori, costituisce una forma di tutela degli stessi da possibile conflitto di interesse come nell'abuso intrafamiliare.

Di seguito si riassumono le fattispecie più significative inerenti il reato in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio:

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570/co.2,c.p.)
- Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)
- Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.)
- Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o, se inferiore, qualora derivi una malattia che metta in pericolo di vita (art. 582 c.p.)
- Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)

- Induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis e seguenti c.p.)
- Tratta o commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione (art.601/co.2 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602/co. 2 c.p.)
- Reati sessuali (art. 609 bis e seguenti c.p.)

Per questi ultimi la legge distingue diverse fasce di età e diverse condizioni per le quali un reato possa ritenersi perseguibile o perseguibile d'ufficio, ma in generale, **poiché non rientra nelle competenze del professionista** stabilire se un abuso sessuale è da ricomprendersi tra quelli perseguibili d'ufficio, **è consigliabile informare, sempre e comunque, la Procura Presso il Tribunale per Ordinario. Sarà poi il magistrato incaricato del procedimento penale a valutare se ci si trova nelle condizioni di perseguire o meno il reato.**

B.3 Reati procedibili a querela

Sono tali quei reati che, senza la querela della persona che li ha subiti, non possono essere perseguiti dall'Autorità Giudiziaria. La querela è la dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa chiede all'Autorità Giudiziaria l'accertamento della responsabilità penale del soggetto querelato in ordine al fatto denunciato.

B.4 Chi ha obbligo di denuncia

Riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio: ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all'Autorità competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito. La violazione dell'Obbligo di denuncia è penalmente sanzionata. Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (Art. 331 c.p.⁶) o Incaricati di Pubblico servizio (art. 334 c.p.⁷) senz'altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche, a prescindere dal

⁶ **Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.**

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

⁷ **Art. 334.c.p.p. Referto.**

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

tipo di rapporto di servizio instaurato, nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.

La legge impone al denunciante di fornire all'autorità giudiziaria elementi idonei a corroborare l'ipotesi prospettata, in modo da consentire l'espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell'obbligo di provvedere "senza ritardo", cioè nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova.

B.5 Chi ha obbligo di referto

È l'obbligo, penalmente sanzionato dall'Art. 365 c.p.⁸, che riguarda coloro che esercitano una professione sanitaria e che vengono a conoscenza, prestando la loro opera o assistenza, di casi che possono avere i caratteri di reato procedibile d'ufficio. L'obbligo non sussiste solo nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

L'esercente la professione sanitaria, che agendo in contesto pubblico (es. Servizio Sanitario Nazionale) assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio (es. nel S.S.N.), è tenuto pertanto a presentare denuncia. A tali soggetti non si applica l'esimente dell'art. 365 c.p. di cui sopra.

A giustificazione della mancata osservanza dell'obbligo di referto o di denuncia non vale neppure opporre il segreto professionale, riconosciuto dall'art. 200 c.p.p. soltanto entro limiti bene definiti.

Parallelamente al procedimento penale che si instaura laddove sussista un presunto sospetto dell'esistenza di un'ipotesi di reato penale, volto all'individuazione e alla punizione del reo, si apre, davanti al Tribunale per i Minorenni, un procedimento civile finalizzato a definire misure di protezione e di tutela del minore.

⁸ **Art. 365. c.p. Omissione di referto.**

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

3. RUOLI ISTITUZIONALI E INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE

In materia di tutela dei minori da forme di disagio e pregiudizio, di maltrattamento e di violenza, soprattutto di violenza sessuale, si conferma fondamentale l'adozione di una metodologia di lavoro interdisciplinare in quanto essa rappresenta uno dei principali strumenti di protezione dell'età evolutiva (così come indicato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e della normativa vigente – V. cap 2).

Per garantire una concreta ed effettiva tutela del minore è necessario che tutte le Istituzioni coinvolte adempiano al loro ruolo e creino un sistema integrato di interventi caratterizzato da un elevato grado di competenza specifica sul piano clinico, diagnostico e terapeutico e da una rete di servizi in grado di assicurare la corretta gestione del caso nella sua articolata complessità.

Tale attività di collaborazione è utile, inoltre, per avviare strumenti di prevenzione secondaria che consentano l'emersione di comportamenti criminosi a danno dei minori,

Il raccordo tra Servizi sociali, Servizi sanitari e Uffici dell'Amministrazione della Giustizia (Procure Minorile e Ordinarie, Tribunali Minorile e Ordinario) coadiuvati dalle Forze dell'ordine e dalle Istituzioni scolastiche, facilitano prassi operative condivise per procedere in modo coordinato pur nel rispetto delle reciproche competenze.

Di seguito vengono individuate le competenze e i ruoli delle principali Istituzioni coinvolte nell'**intervento in rete** per la tutela dei minori nelle sue diverse fasi: prevenzione, rilevazione, segnalazione, protezione/tutela, valutazione e cura.

a) Servizi ed Istituzioni

1. Servizi sociali
2. Servizi sanitari
3. Forze dell'ordine
4. Istituzioni scolastiche

b) Magistratura

1. Procura presso il Tribunale per i Minorenni
2. Tribunale per i Minorenni
3. Procura presso il Tribunale Ordinario

a. Servizi ed Istituzioni

a 1 Il Servizio Sociale

La legislazione nazionale e regionale attribuisce al Servizio sociale l'obbligo istituzionale degli interventi di tutela dei minori che prevede la diretta partecipazione della sanità pubblica nella gestione della presa in carico e cura del bambino. Il Servizio sociale assicura la tutela della salute psicofisica del minore presunta vittima di abuso e maltrattamento e mette in atto le disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile. Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore

e alla sua famiglia devono essere integrate con quelle di tipo sanitario, in un'ottica di intervento di rete dei servizi.

L'assistente sociale possiede le competenze tecnico-professionali e gli strumenti per attivare le azioni protettive più specifiche e per svolgere la valutazione sociale. Con l'indagine sociale si raccolgono le informazioni sul contesto ambientale e relazionale in cui vive il minore, e ciò consente di valutare comparativamente la presenza di fattori di rischio e la presenza di fattori protettivi sia ambientali che familiari.

Ciò premesso, si indicano di seguito i compiti specifici del Servizio sociale nelle situazioni di sospetto abuso e maltrattamento in danno di minori nelle varie fasi dell'intervento.

Prevenzione

I Servizi sociali degli Enti locali o delegati a svolgere le funzioni di tutela dei minori hanno il compito di promuovere interventi di natura sociale che vadano ad agire sul disagio familiare e personale al fine di *prevenire* e ridurre le condizioni di rischio.

Rilevazione

Il Servizio sociale, svolgendo la propria attività con le famiglie in difficoltà, può osservare e *rilevare* comportamenti di disagio e sofferenza vissuti da un minore, può altresì essere coinvolto da altre Istituzioni o cittadini che segnalano eventi o segni di malessere di minori.

Segnalazione all'autorità giudiziaria

Quando i segnali e i comportamenti osservati o segnalati fanno emergere una situazione di rischio o di grave pregiudizio per il minore, oppure gli elementi raccolti fanno sospettare di essere in presenza di un reato in danno del minore, il Servizio sociale invia una *segnalazione/denuncia all'autorità giudiziaria*

Protezione

Il Servizio sociale dell'Ente locale ha il compito istituzionale di mettere in atto azioni di *protezione* concordate con l'autorità giudiziaria competente. In via eccezionale, nelle situazioni in cui si rilevano elementi di gravità ed attualità del pericolo e in assenza del consenso di chi esercita la potestà genitoriale, il Servizio sociale può mettere in atto un provvedimento di protezione immediata ai sensi dell'art. 403 c.c..⁹

⁹ **Art. 403. c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.**

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Valutazione e cura

Il Servizio sociale collabora con i Servizi dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliera per garantire un intervento integrato anche nelle fasi della *valutazione* e della *cura* di competenza sanitaria.

a. 2 I Servizi sanitari

AZIENDA USL

L'Azienda USL di Parma contribuisce alla promozione, al mantenimento e allo sviluppo dello stato di salute della propria popolazione e, comunque, dei cittadini presenti nel territorio di competenza, che si trovino nelle condizioni di bisogno di assistenza, e assicura la disponibilità e l'accesso all'intera gamma di servizi e di prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, definiti dalla programmazione nazionale, regionale e locale.

L'Azienda vuole essere parte integrante del tessuto socio-istituzionale della Provincia, in stretto contatto con i cittadini e le loro rappresentanze, per coglierne i bisogni e meglio adeguare i Servizi sanitari.

La sua azione è ispirata da criteri di equità, trasparenza e uniformità territoriale.

E' organizzata in Distretti territoriali, in Dipartimenti a valenza provinciale e in articolazioni distrettuali oltre a due presidi ospedalieri.

E' impegnata nell'intervento per la cura e la tutela dei minori vittime di abusi e/o maltrattamento attraverso il Dipartimento di salute mentale, nelle articolazioni della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, e delle Dipendenze patologiche, Dipartimento delle Cure primarie (pediatri di libera scelta, medici di medicina generale), Consultori familiari e "spazio giovani", pediatri di comunità, medicina riabilitativa i presidi ospedalieri di Fidenza e Borgo Taro.

Garantisce una risposta socio-sanitaria integrata.

L'Azienda USL costituisce uno dei nodi della rete interistituzionale nel processo di tutela dei minori nel territorio.

Rispetto alle fasi di **prevenzione, identificazione, protezione e riparazione** dei comportamenti maltrattanti e/o abusivi nei confronti dei minori, l'intervento specifico e prioritario dell'Azienda USL è di:

- riconoscere nella popolazione che afferisce ai diversi Servizi, i minori potenzialmente a rischio di maltrattamento.
- potenziare la capacità di rimuovere fattori di rischio familiari e sociali per una efficace prevenzione primaria.
- riconoscere nell'ascolto attivo uno strumento fondamentale per la prevenzione secondaria del fenomeno.

- effettuare una valutazione “ecologica” del minore e del nucleo familiare con diagnosi delle condizioni di rischio.
- individuare precocemente le situazioni di abuso e maltrattamento con segnalazione alla Magistratura e ai Servizi sociali.
- valutare, rispetto ai fattori di rischio e pregiudizio, la capacità genitoriale e l'esistenza di una rete di protezione ambientale, anche in collaborazione con i Servizi sociali.
- collaborare con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, i Servizi sociali e le altre Agenzie coinvolte per sostenere un intervento integrato.
- valutare le capacità genitoriali ed effettuare la valutazione psicologica del recupero della genitorialità
- effettuare interventi psicoterapici rivolti al singolo e/o al nucleo familiare.
- istituire percorsi privilegiati per minori nei casi di urgenza con procedure concordate.
- accompagnare (assistenza psicologica) il bambino in tutte le fasi dell'iter giudiziario.

L'Azienda USL di Parma ha partecipato alla definizione ed alla costruzione della rete anche attraverso:

- i lavori del tavolo provinciale interistituzionale e del gruppo tecnico provinciale.
- la collaborazione all'attività di formazione interprofessionale per gli operatori coinvolti nel processo di tutela del minore concordata con il Gruppo tecnico provinciale.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma è un ospedale polispecialistico ad alta specializzazione articolato in dipartimenti, tra questi il Dipartimento di Emergenza Urgenza nell'Unità Operativa di Pronto Soccorso ed il Dipartimento Materno Infantile nelle unità operative di Astanteria Pediatrica (con 16000 accessi all'anno dell'Accettazione Pediatrica attiva 24h/24,) Divisione Pediatrica, Clinica Pediatrica e Chirurgia Infantile, costituiscono un osservatorio privilegiato per situazioni di sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio: rappresenta quindi un luogo di ascolto attivo dei bambini.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria dal 2005 si è integrata nel lavoro di rete attraverso:

- la partecipazione al tavolo provinciale interistituzionale ed al gruppo tecnico provinciale presso l'Assessorato alle politiche sociali e sanitarie
- la collaborazione all'attività di formazione interprofessionale per gli operatori coinvolti nel processo di tutela del minore concordata con il Gruppo tecnico provinciale.

Nell'organizzazione dei servizi integrati in Rete¹⁰, il compito specifico dell'Ospedale è di intervenire nelle fasi di urgenza clinica distinta in :

¹⁰ Linee Guida SINPIAA 2007

- urgenza oggettiva: situazioni oggettive di maltrattamenti fisici (sindrome del bambino battuto, ustioni, lesioni gravi ecc), di abusi sessuali, o patologia della somministrazione della cura (es.condizioni di abbandono, trascuratezza grave, chemical abuse)
- urgenza soggettiva: situazioni di sospetto o di convinzione di abuso tenute da familiari o professionisti, su richiesta di magistratura o polizia giudiziaria.

L'obiettivo dell'intervento in urgenza che richiede disponibilità di diagnostica strumentale (esami di laboratorio, radiologia ecc) e consulenze specialistiche 24h/24, ha come obiettivi la cura, la terapia e la diagnosi clinico - strumentale secondo le linee guida specialistiche di settore e la norma legislativa (adempimento degli obblighi di referto e denuncia alla Autorità Giudiziaria competente), in rete con le altre Istituzioni coinvolte nel processo di tutela del bambino per la continuità assistenziale nella fase post acuta.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si è da sempre impegnata nel garantire una risposta sociosanitaria integrata ai minori ad elevata vulnerabilità sociale afferenti alle proprie strutture operative in sintonia con la norma di legge 184/83 e con i principi della continuità della presa in cura tra agenzie sanitarie e sociali; essa costituisce uno dei nodi della rete intersettoriale nel processo di tutela dei minori il cui compito specifico attualmente operativo, si riassume nel:

- partecipare alle attività nel contrasto alle forme di abuso e maltrattamento nella fase della prevenzione affinando la capacità di rilevazione nella popolazione pediatrica afferente ai diversi reparti di segni e sintomi di sospetto di abuso e maltrattamento;
- garantire interventi diagnostico-terapeutici nella fase dell'urgenza oggettiva (lesioni gravi) o soggettiva (urgenza di intervento diagnostico su richiesta della Magistratura o Polizia Giudiziaria);
- accogliere il minore in regime di ricovero con finalità diagnostiche e terapeutiche in presenza di lesioni fisiche gravi ;
- predisporre la dimissione protetta del minore in accordo con l'Autorità Giudiziaria competente, il Servizio Sociale Ospedaliero/équipe medica, i Servizi sociali Territoriali;
- attuare la tutela fisica, psichica in situazioni di grave rischio e pregiudizio, se necessario anche attraverso il ricovero con finalità di protezione in collaborazione con i Servizi sociali, le strutture d'accoglienza dedicate, le Forze dell'ordine.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a :

- predisporre una modalità di rilevazione epidemiologica dei casi di maltrattamento ed abuso infantile trattati nell'Azienda attraverso una scheda epidemiologica di raccolta dati concordata con gli organi provinciali e regionali deputati al rilevamento del fenomeno in ambito provinciale.
- proseguire nelle iniziative aziendali di formazione continua e confronto con le altre Istituzioni della rete sui temi della tutela dei minori.

- approntare ogni attività di cura, sostegno, tutela, accoglienza nei confronti del minore maltrattato o soggetto di abuso attraverso il Servizio Sociale aziendale attivando i percorsi privilegiati nella collaborazione interaziendale ed interistituzionale in particolare con l'AUSL ed i Servizi sociali territoriali.

a. 3 Le Forze dell'ordine

ARMA DEI CARABINIERI

L'Arma dei Carabinieri ha la peculiare connotazione di Forza Militare di polizia a competenza generale cui sono attribuiti compiti militari e di polizia (art 3, co2 e 3 Dlgs 297/2000). Nell'ambito dei compiti di polizia, l'Arma dei Carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica.

L'organizzazione territoriale si articola a livello provinciale su: un Comando Provinciale, con sede a Parma, quattro Comandi Compagnia, con sedi a Parma, Fidenza, Salsomaggiore T., Borgo V., e 36 Comandi di Stazione. In provincia di Parma le 36 Stazioni costituiscono l'articolazione di base dell'Arma a livello locale ed hanno la responsabilità diretta del controllo del territorio - di uno o più comuni o parte di comune di grandi città - e delle connesse attività istituzionali. Le Stazioni adottano un orario di apertura al pubblico degli uffici differenziato in base alle esigenze, sino a coprire l'intero arco delle 24 ore, e sono dirette e supportate dai comandi di compagnia che con propri organi (Centrale Operativa e Nucleo Operativo e Radiomobile), assicurano il pronto intervento nelle 24 ore e sviluppano autonome capacità operative di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale

L'attività di contrasto alle diverse forme di abuso e maltrattamento sui minori viene esplicata : nella fase di prevenzione, attraverso la vigilanza e tutela assicurata alla comunità nella l'attività di monitoraggio sul territorio nonché la continua attività di acquisizione di informazioni; nella fase di rilevazione, nell'acquisizione delle notizia di reato e conseguente informativa all'autorità giudiziaria.

Il Comando Provinciale ha partecipato alle attività di confronto interistituzionale in Tavole Rotonde, Corsi di formazione per il personale in collaborazione con operatori del servizio sociale e sanitario.

Particolare attenzione è stata posta al tema dell'ascolto del minore al fine di tradurre nella prassi operativa i principi della psicologia infantile forense e della Carta di Noto (vedi allegato) .

Nell'operatività, in occasione di ascolto dei minori, con la collaborazione degli esperti di settore della psicologia infantile, di volta in volta viene operata la scelta del metodo con cui effettuare una preliminare acquisizione di informazioni tramite la narrazione del minore, tenendo conto della sua età cronologica, delle capacità cognitive, dello stato psichico al fine di ottenere il più

elevato livello di informatività delle escussioni, la loro utilizzabilità nelle percorso giudiziario, minimizzando i rischi di stress psichici al minore.

E' auspicabile la registrazione audio-video delle dichiarazioni del minore secondo i principi della "audizione protetta" con l'ausilio di esperti tenendo in considerazione l'inevitabile molteplicità delle escussioni del minore (davanti al PM, davanti al GIP, in dibattimento ecc) con i rischi di suggestionabilità e intrusività.

L'attività investigativa nei casi di sospetto abuso e maltrattamento in particolare intrafamiliare presenta infatti la peculiarità di dovere tendere a conciliare l'obbligatorietà della azione penale con il compito di tutela del minore dagli eventuali traumatismi psichici dovuti alla vittimizzazione secondaria alle operazioni di indagine in cui il minore è attivamente coinvolto in qualità di vittima-testimone (es. riattualizzazione del ricordo dell'abuso), avvalendosi per questo della collaborazione con i Servizi Sociali e con personale sanitario psicologico e medico (neuropsichiatria infantile) in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria.

Compiti specifici

Per il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri l'organo a cui è demandato il primario ruolo di polizia giudiziaria nel campo in esame è il Reparto Operativo Nucleo Investigativo che può attivare anche nell'emergenza nella 24 ore tutte le Istituzioni potenzialmente utili (es. sanitarie, accoglienza, servizio sociale). Tale reparto, che annovera tra i suoi componenti personale specificatamente formato nella attività di analisi, rilevamento e contrasto, svolge la complessa attività investigativa che può essere articolata in una preliminare attività d'iniziativa (*assunzione della notizia di reato*) ed in una successiva delegata dalla magistratura sia ordinaria sia minorile, nelle indagini relative a reati penali a danno di minori. Al fine di applicare i principi delle specializzazione, e di garantire il massimo di riservatezza considerata l'estrema delicatezza dell'attività investigativa nei casi di abuso intrafamiliare, si opera una sinergia nello svolgimento delle indagini a livello provinciale, ferma restando la ricezione della prima notizia di reato da parte dei presidi carabinieri sparsi sul territorio, in primis i comandi stazione.

Di fondamentale importanza è la tempestività, la riservatezza nelle fasi iniziali delle indagini, il coordinamento con i Servizi Sociali, specie in particolare nei casi in cui si prevede l'applicazione dell'allontanamento urgente del minore ex art 403c.c.

QUESTURA

A partire dagli anni '90 fu riscontrato un notevole incremento di denunce per maltrattamenti in famiglia, omessa assistenza familiare, violenze ed abusi sessuali, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile che ha richiesto un maggiore impegno della Polizia di Stato nell'azione di contrasto di tali tipologie criminose.

Le particolari fenomenologie delittuose relative ai reati subiti dai minori sono fonte di importanti problematiche circa le scelte da operare e le decisioni da prendere da parte del personale della Polizia di Stato il quale deve cercare:

- di instaurare un rapporto empatico con la vittima;
- di pervenire all'identificazione dell'autore;
- di raccogliere il maggior numero di fonti di prova utili ai fini processuali.

I fenomeni collegati alla delinquenza minorile, all'evasione scolastica, ai reati e agli abusi in danno dei minori, hanno sempre costituito un serio problema anche sotto il profilo generale della sicurezza pubblica.

Per questo motivo, allo scopo di adottare moduli organizzativi più efficaci ed omogenei il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con direttiva dell'8 maggio 1996, nell'ambito del progetto "Arcobaleno", disponeva la costituzione, presso le varie Questure dell'UFFICIO MINORI.

La neo struttura, collocata nella Divisione Anticrimine, nasceva con lo scopo di essere un punto di riferimento sia per la collettività sia per le Istituzioni: Magistratura Ordinaria, Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali dei Comuni, Professionisti Scolastici, Enti ed Associazioni di Volontariato.

Le funzioni primarie dell'Ufficio Minori possono così sintetizzarsi:

- di **pronto soccorso**, per le esigenze dei minori e delle famiglie in difficoltà;
- di **raccordo**, con gli altri enti ed organismi;
- di **monitoraggio** del settore;

fermo restando che le attività di indagine sui singoli episodi erano appannaggio, come di consueto, della Squadra Mobile.

La stessa circolare precisava che l'allora istituendo Ufficio Minori avrebbe prestato particolare attenzione all'attività di analisi e prevenzione delle situazioni socio-familiari per quanto riguarda i minori nomadi e stranieri, sovente coinvolti nel lavoro nero, nell'accattonaggio o in altre attività al limite della legalità.

I buoni risultati conseguiti permisero di **analizzare** meglio il fenomeno dei minori autori e vittime dei reati e **di dare vita** alla previsione normativa n. **269 del 3.08.1998**, contenente norme contro

- lo sfruttamento della prostituzione;
- la pedo-pornografia;
- il turismo sessuale in danno dei minori.

Quella stessa legge stabiliva poi **l'istituzione**, presso le Squadre Mobili, di **Sezioni Specializzate** nelle indagini su tali fattispecie criminose nonché **la costituzione**, presso la Divisione Anticrimine delle Questure, di Nuclei di Polizia Giudiziaria.

Tali Nuclei **mantenevano la denominazione** di Uffici Minori, **ne assorbivano le competenze** con particolare riguardo all'attività di raccordo con altri enti ed organismi e all'attività di monitoraggio dei fenomeni delittuosi inerenti i minori.

In data **30 ottobre 1998**, il Ministero dell'Interno, recependo le direttive della legge sopra indicata provvedeva, con apposito decreto, **ad istituire presso le Squadre Mobili, le Sezioni Specializzate** nelle indagini sui reati concernenti lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno dei minori.

Di seguito alla costituzione delle Sezioni Specializzate venne fortemente sentita l'esigenza che la trattazione della delicata materia inerente alla violenza sessuale, con specifico riferimento alla relativa attività investigativa sui singoli episodi delittuosi, fosse affidata a queste Sezioni che operano, quindi, in un'ottica globale comprensiva sia dei reati di cui alla Legge 269/98, sia delle violenze sessuali riguardanti donne e minori.

Per tale ragione, **in data 16 luglio 1999**, con apposita circolare, il **Ministero dell'Interno, ampliava le competenze delle Sezioni Specializzate** presso le Squadre Mobili, estendendole ai reati di violenza sessuale, abusi e maltrattamenti consumati anche in pregiudizio di donne e non più solo di minori.

Le attività esperite da tali sezioni sono dirette ad ottenere due obiettivi fondamentali che sono la **tutela della vittima** e **l'individuazione e punizione** dell'autore del reato.

Ad appannaggio degli Uffici Minori è rimasta anche l'attività di **prevenzione** e di **educazione alla legalità** esperita con incontri organizzati presso gli istituti scolastici.

a. 4 Le Istituzioni scolastiche

La scuola è un osservatorio privilegiato sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, gli insegnanti rappresentano una delle fonti più importanti di segnalazione delle situazioni di disagio e di rilevamento precoce dei casi già in atto e, attraverso il loro rapporto quotidiano con i minori e nell'esercizio della loro professione, possono svolgere una notevole funzione preventiva. La scuola, inoltre, può e deve collaborare con i Servizi preposti quale parte della rete di sostegno necessaria in corso di accertamento e trattamento.

Prevenzione

La scuola attraverso la propria funzione educativa tesa a far conseguire il successo formativo (L.275/99) e nell'ottica della prevenzione:

- favorisce lo sviluppo della personalità dei soggetti in età evolutiva (L. 53/03, D.Lgs. 59/04);
- promuove nel bambino/ragazzo la consapevolezza dei propri bisogni-desideri e la capacità di verbalizzarli;
- aiuta il bambino/ragazzo ad acquisire la capacità di riconoscere il bisogno di aiuto, individuando precise figure di riferimento (costruzione di una rete di protezione sociale);
- favorisce e promuove progetti sull'educazione all'affettività e alla sessualità per gli alunni e interventi di formazione per insegnanti e genitori mirati alla prevenzione.

Osservazione

Nelle svolgimento delle proprie funzioni i docenti possono:

- prestare particolare attenzione ad eventuali presenze sospette di segni fisici;
- raccogliere confidenze e racconti spontanei attraverso le attività didattiche e gli sportelli di ascolto;
- osservare e rilevare atteggiamenti/comportamenti inadeguati all'età o come segnali di sofferenze e forte disagio manifestati nell'attività didattiche, nei rapporti con i compagni e con gli adulti.

Segnalazione/denuncia

Nelle situazioni di sospetto abuso o maltrattamento la scuola, che non ha compito d'indagine, procede a segnalare ai Servizi sociali territoriali e/o a denunciare direttamente all'autorità giudiziaria competente i fatti rilevati.

b. La Magistratura

b.1 Procura presso il Tribunale per i Minorenni

In materia penale, al pubblico ministero minorile spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di Appello (o della sezione di Corte d'Appello) in cui è istituito il Tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18 (art. 4 L. min.).

In materia civile, la Procura della Repubblica per i minorenni, quale parte pubblica, ha legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza, che attua mediante ricorsi al Tribunale per i minorenni e successivi interventi nel corso dei procedimenti instaurati presso tale giudice.

In tale ambito il pubblico ministero minorile riceve le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti privi di legittimazione alla presentazione di un ricorso, e provvede a valutare la rilevanza giuridica dei fatti segnalati al fine di richiedere l'adozione di provvedimenti a protezione del minore al Tribunale per i Minorenni.

E' prevista la presentazione di un ricorso nei casi in cui:

- un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9 comma 1 l.n. 184/1983);
- è verificata la sussistenza di un pregiudizio per il minore per rimuovere il quale non sono sufficienti gli interventi sociali e sanitari, ma necessita un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori (artt. 330, 333, 336 c.c.);
- occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità oltre il termine stabilito dalla legge, o anticiparne la cessazione (art. 4 comma 5 l.n. 184/1983);
- un minore realizza condotte devianti senza che emergano circostanze per interventi limitativi della potestà dei genitori (art. 25 L. min)
- un minore esercita la prostituzione (art. 25 bis co.1 L. min.);
- un minore straniero, privo di assistenza in Italia, è vittima di reati di prostituzione e pornografica minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis co. 2 L. min.);

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni ha inoltre poteri di vigilanza sulle comunità di accoglienza per minori. (art. 9 l. n. 184/1983).

b.2 Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni è l'organismo giudiziario che deve provvedere alla tutela dei diritti dei minori applicando le leggi che attuano le prescrizioni che la Costituzione detta al riguardo; soprattutto l'art. 2 (che garantisce la tutela dei diritti inviolabili della persona e richiede a ciascuno l'adempimento dei diritti inderogabili di solidarietà riconoscendo che la persona si sviluppa anche nei gruppi sociali in cui è inserito), l'art. 29 (che riconosce e tutela la famiglia fondata sul matrimonio come società naturale) e l'art. 30 (che afferma il dovere/diritto dei genitori di educare i figli e l'impegno della società di intervenire in caso di loro incapacità).

Per l'esposizione delle singole competenze è sufficiente utilizzare quanto detto nella parte dedicata alla Procura presso questo Tribunale, tenendo presente che il Tribunale è l'organo giudicante cui si rivolgono le richieste di provvedimenti da parte della Procura e dei cittadini interessati.

È importante sottolineare che il Tribunale per riuscire a realizzare una tutela efficace dei diritti deve da una parte impegnarsi in un dialogo ed in rapporti costruttivi e concreti con tutti i Servizi sociali e le Autorità amministrative cui competono gli interventi di sostegno ed assistenza senza i quali non si possono rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che tanto spesso impediscono la realizzazione dei diritti; dall'altra deve agire – come è sempre caratteristica e responsabilità

della Autorità Giudiziaria a tutela del cittadino – garantendo con i suoi provvedimenti la tutela dei diritti fondamentali anche qualora si profilino difficoltà amministrative ed economiche e spesso anche a prescindere dalle opportunità del momento.

Gli articoli 330 e seguenti del codice civile prevedono la possibilità di limitare l'esercizio della potestà da parte dei genitori quando questi ne abusino o trascurino i loro doveri genitoriali: evidente la possibilità di applicazione in caso di abusi sessuali o maltrattamenti, ma va sottolineata la possibilità di applicazione anche ai casi in cui un genitore non sappia o possa tutelare adeguatamente il figlio dagli abusi o maltrattamenti altrui.

Il Tribunale, in questi casi, deve spesso disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia e confida che vi siano, a seconda delle età e situazioni, strutture o famiglie affidatarie che possano accoglierli ed avviare al più presto tutte le necessarie e difficili attività riparative.

Naturalmente succede molto spesso che gli adulti coinvolti neghino ogni responsabilità ed in questi casi è dovere del Tribunale procedere con cautela e rispetto dei diritti di tutti ai necessari accertamenti. Il tempo necessario per eseguirli può essere non breve e si richiede allora un intervento ancora più difficile da parte delle strutture sociali e familiari che sostengono il minore. Anche quando non sia possibile arrivare ad affermare con chiarezza le responsabilità di adulti, si possono alla fine evidenziare delle situazioni di disagio tali da imporre comunque l'allontanamento del minore.

Va infine ricordato che a volte purtroppo autori di abusi o maltrattamenti possono essere altri minori. In questi casi si affiancano due diverse esigenze di tutela che devono essere realizzate contemporaneamente e si tratta spesso dei casi nei quali è più difficile controllare gli aspetti emotivi degli interventi. Il Tribunale sta cercando di sviluppare le modalità di applicazione dell'art. 25 della legge istitutiva del Tribunale minorenni stesso. Si tratta di una norma forse troppo trascurata negli ultimi decenni, predisposta proprio per i casi in cui un minore assuma condotte devianti senza che si possa più intervenire ormai sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, anche a causa dell'età ormai raggiunta. Una tale norma, con la necessaria ed adeguata collaborazione dei Servizi sociali, può risultare la più adatta ad intervenire in casi come quelli appena indicati (come pure in tutti quelli cosiddetti di bullismo e simili che oggi si vanno evidenziando).

b.3 Procura presso il Tribunale Ordinario

In materia penale al Pubblico Ministero compete di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti maggiorenni nel territorio del Circondario; ne consegue che le informative di reato, le denunce, le querele, i referti ed ogni altra notizia di reato non qualificata devono essere presentate o trasmesse al Procuratore della Repubblica del Circondario ove il fatto/reato si è verificato.

Poiché il presente protocollo riguarda specificatamente la tutela dei minori in situazioni di sospetto abuso e maltrattamento assume particolare rilievo l'utilità di un collegamento tra

l'attività dei singoli organi di amministrazione centrale e locale aventi competenza in subjecta materia e quella dell'Ufficio del Pubblico Ministero; appare al riguardo auspicabile, se non necessario, uno stretto coordinamento tra i predetti organi amministrativi e giudiziario, da un lato per assicurare il più tempestivo intervento del P.M. nei casi aventi rilievo penale, dall'altro per garantire che le iniziative degli organi siano prontamente adottate nell'ottica della doverosa tutela del minore, ma tuttavia, non configgano con le esigenze delle indagini, né con il rispetto del segreto investigativo stabilito dall'art. 329 c.p.p.

Sempre al fine di coniugare l'esigenza punitiva (riguardata anche nel riflesso della tutela della collettività) e quella della tutela del minore appare indispensabile ricorrere a modalità di esecuzione di attività di indagine e/o di acquisizione probatoria che conseguono detto obiettivo, in particolare privilegiando l'istituto delle audizioni protette (che tuttavia non dovrà essere reiterato se non in caso di effettiva necessità) e quello dei processi a porte chiuse.

In materia civile le competenze del P.M. come organo requirente e, nei congruenti casi, come da parte pubblica riguardano procedimenti civili (relativi in genere a separazione personale tra coniugi o a cessazione degli effetti civili del matrimonio) o di volontaria giurisdizione in cui possono emergere questioni relative all'affidamento di minori o a situazioni patrimoniali riguardanti minori.

Anche in questa materia appare evidente che nei congrui casi i servizi amministrativi rappresentino al P.M. ogni situazione rilevante nell'ottica della tutela del minore in situazione di sospetto abuso o maltrattamento.

Allegato 1 – Linee guida per i Servizi sociali e sanitari nella fase di segnalazione di sospetto abuso e maltrattamento.

COSA SEGNALARE

L'oggetto della segnalazione ai Servizi sociali e sanitari può essere distinto in:

- **NARRAZIONE:** racconto diretto fatto dal minore presunta vittima - o racconto di un adulto a cui il minore si era inizialmente rivolto (de relato).
- **RILEVAZIONE** di segni o sintomi fisici altamente suggestivi per abuso e maltrattamento. Rientrano in questa situazione i casi più complessi in cui i minori presentano una molteplicità di indicatori (fisici, psichici, comportamentali) compatibili con un'ipotesi di abuso di cui va sospettata la presenza.

E' importante sottolineare che la segnalazione ai Servizi sociali e sanitari proveniente da altri Soggetti Istituzionali (scuola, strutture di accoglienza, associazioni, ecc..) può avere come oggetto, sia situazioni di pregiudizio conclamate, sia situazioni in cui si rileva la presenza di **un'ipotesi di pregiudizio sufficientemente fondata**.

E' di competenza dei Servizi sociali e della Magistratura minorile verificare la sussistenza della gravità di situazioni di pregiudizio per il minore al fine di garantirne la tutela, mentre la verifica di riscontri obiettivi dell'esistenza del reato è compito della Magistratura ordinaria; se l'imputato è minorenni è competenza della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

CHI DEVE EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Se per il privato cittadino la segnalazione di un minore a rischio rappresenta esclusivamente un dovere morale, per i *pubblici ufficiali* o gli *incaricati di pubblico servizio*, la segnalazione all'autorità giudiziaria costituisce un preciso dovere, sancito dalla legge (L. 184/83; C.P.P.).

E' auspicabile che la segnalazione o referto (nel caso di operatori esercenti la professione sanitaria) venga effettuata da chi ha raccolto la segnalazione, o ha fatto l'osservazione, al fine di garantire la genuinità della stessa, evitando la reiterazione di inchieste anamnestiche che possono inquinare l'autenticità del racconto.

E' fortemente auspicabile una stabilizzazione delle relazioni professionali tra Istituzioni al fine di potenziare le consultazioni dirette tra operatori dei Servizi sociali e sanitari, della Magistratura, delle Forze dell'ordine, nelle fasi preliminari della stesura della relazione, mantenendo estrema riservatezza, poiché ai fini di un'immediata tutela del minore (TM) e di un'efficace indagine penale (TO), la Magistratura possa essere informata "senza ritardo", prima che per il minore si crei una situazione di ulteriore pregiudizio e che il sospetto abusante sia a conoscenza delle eventuali indagini preliminari in corso.

Il lavoro di stima della serietà /severità della segnalazione deve essere svolto anche nei casi di segnalazione anonima.

Se il lavoro di approfondimento della segnalazione porta l'operatore a ritenere, in scienza e coscienza, che sussista un dubbio ragionevolmente fondato di maltrattamento/abuso, questo deve procedere obbligatoriamente alla denuncia/ segnalazione all'autorità giudiziaria.

Inoltre se il lavoro di stima evidenzia l'esistenza di "un grave rischio per l'integrità psico – fisica del minore", con le caratteristiche dell'urgenza e della necessità di intervento di tutela, può predisporre l'allontanamento applicando l'art. 403 CC, dandone comunicazione alla Procura c/o T.M. entro 24 ore.

I Servizi sociali per la tutela dei minori degli Enti locali devono farsi carico della collocazione in luogo sicuro del minore e possono chiedere l'ausilio della forza pubblica solo se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori.

A CHI FARE SEGNALAZIONE/ DENUNCIA

Acquisito il conforme parere del Procuratore presso il Tribunale Ordinario di Parma e del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, non appare legittimo l'invio di un'unica segnalazione con duplice intestazione, bensì è **opportuno inviare la denuncia di reato al Procuratore della Repubblica competente** (il quale provvederà, in caso di abuso sessuale, all'adempimento previsto dall'art. 609 decies c.p.) **e, contestualmente, segnalare all'autorità giudiziaria minorile ogni notizia utile ai soli fini di tutela urgente del minore.**

La segnalazione all'autorità giudiziaria deve essere fatta in **forma scritta** e deve contenere i seguenti elementi indispensabili al magistrato per prendere decisioni:

1. Dati anagrafici del segnalante e del minore sospetta vittima
2. Dati dell'anamnesi sociale inerenti: costituzione del nucleo familiare, eventuali informazioni sanitarie.
3. Trasmissione della documentazione del fascicolo in caso di seconda segnalazione o di caso in carico già noto ai Servizi.
4. Descrizione circostanziata e più fedele possibile dei contenuti della segnalazione, secondo la regola "chi, cosa, come, dove, quando".
5. Diagnosi del rischio/pregiudizio
6. Descrizione delle modalità dell'intervento d'urgenza (se attivato)
7. Progetto di presa in carico
8. Altra documentazione pertinente

QUANDO SEGNALARE

Al fine di definire i tempi entro i quali assolvere all'obbligo della segnalazione che l'art 331 c.p.p. definisce debba essere presentata dagli operatori sociali "**senza ritardo**", si ritiene di raccomandare un intervallo temporale limitato ai primi giorni successivi la conoscenza dei fatti, necessario a raccogliere gli elementi indispensabili ad una segnalazione circostanziata ed esaustiva, articolata nei punti sopra indicati. Naturalmente fatta eccezione per le situazioni di palese e grave pregiudizio che necessitano di un intervento immediato, in emergenza.

Invece per gli esercenti la professione sanitaria la definizione dell'intervallo temporale è espressamente prevista negli articoli relativi all'obbligo di referto e cioè entro 48 ore.

Allegato 2 – Carta di Noto aggiornata (7 luglio 2002)

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;

b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;

c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;

d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. .

7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

10. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.

11. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le Istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) [...]

g) [...]

2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Allegato 3 - Bibliografia

Cirillo S, Di Blasio P. “ La famiglia maltrattante” Cortina, Milano

Dettore D., Fuligni C., “L’abuso sessuale sui minori” Mc Graw – Hill –1999

De Zulueta “Dal dolore alla violenza” Cortina, Milano

Ghezzi D., Vadilonga F., (a cura di) “La tutela del minore” Cortina, Milano

Malacrea M. “Trauma e riparazione. La cura nell’abuso sessuale all’infanzia”
Cortina, Milano

Malacrea M., Lorenzini S., “Bambini abusati, linee guida nel dibattito
Internazionale” Cortina, Milano

Malacrea M, Vassalli A. (a cura di) “Segreti di famiglia” Cortina, Milano

Miconi A. “Le indagini soggettive” Giappicheli Editore – 2004

Montecchi E., Bufacchi C., Baldassari S., Mazzone M.G. “Abuso sui bambini: intervento a
scuola”, Franco Angeli - 2002

Pacciolla, Ormani,, “Abuso sessuale – guida interdisciplinare” Laurus Robuffo editore – 2004